



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2288 del 2021, proposto da Confcommercio Imprese per l'Italia - Palermo, Alioto s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Palmigiano, Ornella Sarcuto, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Comune di Bagheria, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 20 maggio 2021, con la quale le ricorrenti hanno chiesto al Comune di Bagheria di provvedere alla revoca dell'ordinanza n. 39 del 6 giugno 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Raffaella

Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato in data 16 dicembre 2021 e depositato il successivo 22 dicembre, parte ricorrente ha riferito:

- che, con ordinanza n. 39 del 6 giugno 2020, il sindaco del Comune di Bagheria ha disposto *la chiusura degli esercizi commerciali quali supermercati, macellerie ed esercizi di vicinato alimentari, siti nel territorio comunale nei giorni domenicali*” e ciò in considerazione dello *“stato di emergenza decretato a causa dell’epidemia da Corona Virus, che impone alcune norme comportamentali e restrittive al fine di ridurre i rischi di contagio”* e ritenuta la necessità di *“limitare l’afflusso verso i luoghi di vendita nei giorni domenicali, a tutela della salute pubblica e degli addetti, dando loro la possibilità di fruire del giorno di riposo settimanale”*;
- che, con ordinanze sindacali n. 10 del 18 marzo 2021 e n. 52 del 9 novembre 2021, è stata disposta l’apertura domenicale dei predetti esercizi commerciali, rispettivamente, nel periodo delle festività pasquali e di quelle natalizie dell’anno 2021;
- che, essendo, nel tempo, mutati i presupposti che avevano portato all’adozione dell’ordinanza n. 39 del 2020, con istanza del 20 maggio 2021, le ricorrenti, insieme al Gruppo Rocchetta s.r.l., hanno chiesto al Comune di provvedere, con urgenza, alla revoca della stessa, stanti i gravissimi danni alle attività commerciali cagionati dal procrastinarsi del divieto di apertura domenicale;
- che tale richiesta non ha ricevuto alcun riscontro.

Premesse tali circostanze, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal sindaco del Comune di Bagheria sulla menzionata istanza di revoca e che venga dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, nominando, al contempo, un commissario *ad acta* per il caso di perdurante inerzia.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

È noto (e pienamente condiviso dal collegio) il generale principio per il quale non sussiste l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e, di conseguenza, non si è in presenza di un silenzio rifiuto, allorché l'interessato, attraverso la procedura per la constatazione del silenzio - rifiuto, abbia sollecitato l'esercizio del potere di autotutela; diversamente opinando, infatti, si consentirebbe di aggirare il termine decadenziale entro il quale può essere fatta valere, a mezzo di impugnazione, l'illegittimità del provvedimento (cfr., *ex multis*, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 13 maggio 2021, n.1531; T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 28 dicembre 2020, n. 14042; Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5503).

Tale esigenza, tuttavia, non è ravvisabile nelle ipotesi, quale è la presente, in cui non sia stato invocato l'annullamento per vizi di legittimità del provvedimento amministrativo, quanto, piuttosto, un suo riesame, volto alla eventuale revoca, in considerazione dell'intervenuto mutamento della situazione di fatto (*“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento...il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”* – art. 21-*quinquies* l. 241/90).

Sebbene, infatti, i provvedimenti di autotutela siano generalmente discrezionali anche nell'*an*, non può disconoscersi che, nel caso in esame, a fronte di un provvedimento ad efficacia durevole, adottato in presenza di una situazione emergenziale, e del venir meno (o del mutato atteggiarsi) di tale situazione, l'amministrazione sia tenuta a prendere in esame la richiesta di revoca avanzata da parte ricorrente.

Il ricorso, dunque, merita accoglimento e, pertanto, deve essere dichiarato l'obbligo del sindaco di Bagheria di pronunciarsi sulla menzionata istanza del 20 maggio

2021 con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente ordinanza; per l'ipotesi di perdurante inerzia si nomina commissario *ad acta*, affinché provveda in via sostitutiva nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega ad un dirigente della Prefettura – U.T.G. di Palermo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione alla scadenza del termine assegnato, dispone l'intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione.

Condanna il Comune di Bagheria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.000,00, oltre spese generali ed accessori, come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE
Nicola Maisano

IL SEGRETARIO